

DISCIPLINARE DI GARA

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPERVISIONE E VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE PFTE ED ESECUTIVA PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SEDE ANAS DI REGGIO CALABRIA.

TIPO DI PROCEDURA:

Aperta – Contratto chiuso.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108, comma 2, lett. b) e 41 comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.

RIFERIMENTO NORMATIVO:

D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 pubblicato in GU n. 77 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii. (di seguito Codice).

CODICE GARA:

UCACQ012-25

CODICE CIG:

B9151B96D2

CODICE CUP

F39J25000690001

INFORMAZIONI GENERALI

PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA

Ai sensi dell'art. 84 del D.lgs. n. 36/2023, il bando di gara relativo al suddetto appalto è stato pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nonché sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it e Portale Acquisti ANAS <https://acquisti.stradeanas.it>

PREMESSE

Con **decisione di contrarre prot. CDG-0966825 del 06/11/2025** questa Amministrazione ha deliberato di affidare l'esecuzione dei servizi per la verifica della progettazione PFTE ed Esecutiva per la demolizione e ricostruzione della sede Anas di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'art 25 del Codice, la presente procedura aperta è interamente gestita per via telematica attraverso il "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (di seguito anche il "**Portale**" o la "**Piattaforma**"), accessibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 26 del Codice. Tramite tale sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Codice.

L'affidamento avverrà mediante **procedura aperta**, ai sensi dell'art. 71 del Codice e con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi degli artt. 108, comma 2, lett. b) e 41 comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2 del Codice, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'articolo 17, comma 3, (si veda l'Allegato I.3 del Codice e il Comunicato del Presidente

Struttura Territoriale Calabria

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106
Pec anas.calabria@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

A.N.AC. del 11/03/2025 in tema di *decision speed*) del Codice è prevista in **nove mesi** dalla pubblicazione del bando sino all'aggiudicazione efficace alla migliore offerta, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dei commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice e comunque nel rispetto del dovere di buona fede di cui all'art. 5 del Codice.

La procedura di gara, come disposto dalla suddetta Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice, prevede il ricorso alla facoltà di esaminare le offerte prima di valutare l'idoneità degli offerenti (c.d. "inversione procedimentale").

Il luogo di svolgimento del servizio è il comune di **Reggio Calabria** - Codice NUTS ITF65 - CIG **A03371F3A4**.

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'Arch. Maurilio Bruni.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA – "PORTALE ACQUISTI DI ANAS S.p.A."

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *Electronic IDentification Authentication and Signature*), del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.lgs. n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli Operatori Economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione dell'offerta e/o domanda di partecipazione alla gara;

- gratuità (nessun corrispettivo è dovuto dall'Operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma).

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione delle offerte, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Contratto di registrazione per la partecipazione all'asta elettronica, alla richiesta di offerta in busta chiusa digitale e ad ogni altro evento eseguibile tramite il Portale Acquisti Anas S.p.A." (scaricabile dal *link* "Contratto di registrazione", disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" (anch'esso disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Il Portale Acquisti ANAS si basa sui servizi e le applicazioni informatiche forniti da JAGGAER (*BravoSolution*) che ricopre il ruolo di Gestore della Piattaforma, ai sensi della normativa vigente in materia.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento scaricabile dal *link* "Verifica la configurazione HW e SW" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un **certificato di firma digitale, in corso di validità**, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario possedere una utenza valida (*username* e *password*) sul Portale.

In mancanza dell'utenza su menzionata è necessario seguire la procedura indicata al successivo par. 13.1.

La registrazione al Portale e la partecipazione alla procedura in oggetto sono gratuite.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione al Portale l'operatore economico deve contattare il servizio "*Helpdesk*" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza *online* per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "*Helpdesk*" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) bando di gara;
- 2) disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Capitolato Speciale d'Appalto di Servizi e Forniture – Norme Generali (CSA-NG);
- 4) Disciplinare tecnico – servizi di supervisione e verifica progettazione;
- 5) Disciplinare tecnico – servizi di progettazione;
- 6) Capitolato informativo per realizzazione modelli BIM per servizi di progettazione / realizzazione modello as-built;
- 7) elaborati grafici;
- 8) documentazione fotografica;
- 9) schema di contratto;
- 10) schema di lettera ufficiale di invio dell'offerta;
- 11) documento di gara unico europeo (DGUE);

Il bando di gara è pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente".

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, tramite pubblicazione del Bando di Gara nella sezione "Fornitori - Bandi di Gara", al seguente [link https://www.stradeanas.it/it/appalti/rilevanza_comunitaria](https://www.stradeanas.it/it/appalti/rilevanza_comunitaria) e sulla Piattaforma <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Awisi" da cui è possibile accedere all'area riservata contenente tutta la documentazione di gara.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la funzionalità "Messaggi" della "Richiesta di Offerta" (RDO) sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, entro e non oltre il **giorno 18 dicembre 2025 ore 10:00**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, **le risposte a tutte le richieste di chiarimenti** presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima della scadenza del termine** fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Portale, (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) all'interno dell'"*Avviso in Area Pubblica*" afferente alla procedura di gara in oggetto, presente nell'area "*Bandi & Awisi > Gare telematiche ad evidenza pubblica in corso*" disponibile all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html> e/o mediante la funzionalità "Messaggi" della RDO.

Si invitano, pertanto, i concorrenti a visionare costantemente l'area della Piattaforma di cui sopra.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, ivi inclusi i chiarimenti telefonici.

Si precisa sin da ora che i chiarimenti resi dalla Stazione appaltante non hanno un contenuto provvedimentale ma perseguono esclusivamente lo scopo di rendere chiaro e comprensibile, attraverso un'operazione di interpretazione del testo, il significato delle disposizioni della *lex specialis* oggetto del quesito.

Per l'utilizzo della funzionalità "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle *Istruzioni operative*.

Anas S.p.A. non prenderà in considerazione le richieste di chiarimenti aventi carattere meramente consulenziale ed interpretativo di norme di legge o di gara, con particolare riferimento ai quesiti non aventi una finalità conoscitiva a livello teorico-generale, bensì relativi alla specifica qualificazione dell'Operatore economico sia in forma singola che associata.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora inviate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti all'atto della

registrazione al Portale, mediante la funzionalità “Messaggi” della presente procedura telematica. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 22 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento del Portale, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii..

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) e all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi dell'art. 29 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ancora in vigore) e per tutte le ulteriori comunicazioni afferenti il procedimento di gara.

2.4 SEDUTE DI GARA

ANAS S.p.A. svolgerà tutte le operazioni di gara in **sedute riservate**, così come riportato ai successivi paragrafi 20 e seguenti.

In casi eccezionali, a proprio sindacabile giudizio, ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere le operazioni di gara in seduta pubblica.

L'eventuale seduta pubblica si terrà presso ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Calabria – Area Gestione Rete Autostrada del Mediterraneo – Cosenza C/da Ligiuri snc ovvero tramite modalità in video

conferenza, che sarà tempestivamente comunicata ai Concorrenti a mezzo Piattaforma, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori economici interessati oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le date in cui si terranno le sedute riservate e l'eventuale modifica di modalità (da riservata a pubblica) saranno comunicate a mezzo Portale Acquisti tramite la funzione "MESSAGGISTICA"

Gli esiti delle sedute riservate saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messaggistica del portale.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58 comma 2 del Codice l'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio in questione è relativo ad un intervento funzionale non ulteriormente suddivisibile. Inoltre, si tratta di una verifica e supervisione di progettazione unitaria da eseguire ricorrendo anche a più unità con competenze specifiche, il cui coordinamento deve essere demandato ad un unico soggetto affidatario. Anche l'art. 37, comma 2 Allegato I.7 del codice stabilisce che "l'attività di verifica della progettazione, con esclusione dell'attività di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni alla stazione appaltante, è affidata unitariamente".

Tabella – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	Servizi per la supervisione e verifica della progettazione PFTE ed Esecutiva per la demolizione e ricostruzione della sede Anas di Reggio Calabria.	71248000-8	P	€ 219.778,99
Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.				

La progettazione da verificare dovrà essere eseguita secondo metodi e strumenti BIM con le modalità descritte nell'allegato *"Capitolato informativo per realizzazione modelli BIM per servizi di progettazione / realizzazione modello as-built"*.

Al riguardo, si specifica che opere, parti d'opera ed elementi indicati nell'Allegato A – Modello Dati al Capitolato Informativo BIM, costituiscono una mera esemplificazione della struttura dei dati e delle informazioni che dovranno essere resi dall'Affidatario attraverso i modelli informativi nel corso dell'esecuzione dell'affidamento in oggetto. Per garantire la corretta e completa restituzione delle

opere oggetto della presente prestazione, l'Affidatario è tenuto ad integrare il suddetto modello dati, in occasione della redazione del piano di gestione informativa, con ulteriori elementi geometrici (opere, parti d'opera, elementi) e relativi contenuti informativi, nel rispetto della struttura utilizzata dalla Stazione Appaltante. Tali proposte di modifica al modello dati fornite dall'Affidatario saranno soggette ad approvazione da parte della Stazione Appaltante nelle modalità previste dal Capitolato Informativo. Si precisa che la predetta proposta dovrà tener conto dei seguenti previsti usi dei modelli: monitoraggio tempi (4D) e costi (5D) in fase esecutiva e gestione dell'asset.

Importo complessivo dell'appalto è pari ad **€ 219.778,99** comprensivo di oneri contributivi, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a € 0 (Zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale **non è necessaria l'indicazione del CCNL** di riferimento.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 *"Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del codice"* (in seguito: D.M. 17/06/2016), aggiornato al D.lgs. 36/2023 e relativo All. I.13.

La prestazione principale è quella relativa alla categoria **E.16 (ex I/d)**.

Si riporta di seguito l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, calcolati a fronte di un intervento con **importo di opere da verificare pari a € 5.841.986,64**, esclusi oneri della sicurezza (Euro cinquemilioni ottocentoquarantunomila novecentottantasei /64).

Classi e categorie di opere da verificare:

La prestazione principale è quella relativa alla categoria delle opere **ID: EDILIZIA: E.16**.

EDILIZIA - E.16 (ex I/d) - € 101.457,01, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Sedi ed Uffici di Società ed Enti – **Grado di complessità 1,20 – importo delle opere da progettare € 2.849.977,71** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

STRUTTURE - S.03 (ex I/g) - € 39.839,16, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative, ecc. – **Grado di complessità 0,95 – importo delle opere da progettare € 1.181.087,23** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

IMPIANTI – IA.01 (ex III/a) - € 15.229,01, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio – **Grado di complessità 0,75 – importo delle opere da progettare € 454.789,73** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

IMPIANTI – IA.02 (ex III/b) - € 19.928,87, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico – **Grado di complessità 0,85 – importo delle opere da progettare € 551.553,51** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

IMPIANTI – IA.04 (ex III/c) - € 34.670,22, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso – **Grado di complessità 1,30 – importo delle opere da progettare € 654.578,46** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

EDILIZIA - E.18 (ex I/c) - € 8.654,72, comprensivi di compenso integrativo per adozione metodologia BIM 10% e spese generali, oneri accessori e previdenziali 20%.

Arredamenti con elementi acquistati dal mercato, Giardini, Parchi gioco, Piazze e spazi pubblici all'aperto – **Grado di complessità 0,95 – importo delle opere da progettare € 150.000,00** - Specificità della prestazione (art. 3, comma 3 d.m. 17.6.2016) **0,40**.

Al fine di assicurare l'unitarietà della verifica e della supervisione del progetto, **non è ammesso il subappalto del servizio**. Per le prescrizioni di dettaglio si rimanda al disciplinare di gara.

Si specifica che, anche se a seguito delle risultanze della progettazione esecutiva, gli importi delle categorie di lavori dovessero mutare, la parcella del servizio tecnico non è soggetta a modifiche.

L'appalto è finanziato con **Budget aziendale – Voce: Z1C**.

3.1 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **90 (novanta) giorni**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio.

I servizi saranno espletati nel rispetto delle fasi temporali indicate nel disciplinare tecnico.

3.2 REVISIONE PREZZI

Nel rispetto del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà oggetto di revisione ai sensi dell'art. 60 del codice e degli artt. 1, comma 3 e 16, comma 1 lett. b) dell'Allegato II.2-bis del Codice.

La presente clausola si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto e determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, **superiore al 5%** (in seguito "Alea") dell'importo del servizio. Qualora in applicazione degli Indici di riferimento si superi, in aumento o in diminuzione, l'Alea, **la revisione verrà applicata nella misura dell'80%** (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5% dell'Alea applicata alle prestazioni da eseguire, ex art. 60, comma 2, lett. b) del Codice.

Considerato che, ai sensi degli artt. 10 e 11 dell'All. II.2-bis, l'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il codice CPV **71248000-8 Supervisione di progetti e documentazione**, l'indice revisionale applicabile è l'Indice PPS (prezzi alla produzione dei servizi), si fa riferimento agli indici "business to business" (BtoB) ISTAT (disponibile sul portale istituzionale ISTAT), per il seguente settore economico ATECO: [71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche.

Le variazioni degli Indici di riferimento verranno **verificate mensilmente**. Allo scadere del primo semestre di esecuzione del contratto - e così per i successivi semestri sino al termine - verrà calcolato l'indice medio del semestre ed applicato al costo del Servizio al fine di verificare se sia stata superata, in aumento o in diminuzione, l'Alea e dunque al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento dell'Alea avverrà in relazione all'importo contrattuale delle prestazioni eseguite nel semestre di riferimento e sarà corrisposto con il primo pagamento utile successivo alla verifica.

In caso di variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo pagamento non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, l'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo residuo secondo le modalità prescritte dal Committente con apposita comunicazione.

Ai fini revisionali, il **dies a quo** per la valutazione delle variazioni degli Indici ISTAT è quello del mese del **provvedimento di aggiudicazione**.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegna le prestazioni **in ritardo**, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel Contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione **in anticipo** rispetto ai termini stabiliti nel Contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le

prestazioni sono state eseguite/consegnate. La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, dell'Alea una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

La revisione in aumento opererà a valere e nei limiti delle risorse disponibili per il Committente ai sensi dell'art. 60, comma 5, del Codice e da utilizzare nel rispetto delle procedure di previsione e autorizzazione della spesa.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Omissis

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata secondo le disposizioni di cui all'art. 66 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4 del codice, i consorzi di cui all'articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad **indicare per quali consorziati il consorzio concorre**.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

È ammessa la partecipazione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **anche se non ancora costituiti**.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice, nel rispetto delle prescrizioni della parte V dell'allegato II.12 del Codice stesso.

Per i soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a) (consorzi ordinari) e g) (consorzi stabili), del Codice, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 dell'Allegato II.12 devono essere posseduti dai consorziati per gli effetti dell'art. 38 del citato allegato

Nei soli casi in cui si faccia ricorso **all'avalimento finalizzato a migliorare l'offerta**, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali (ex art. 2359 c.c.) da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può

comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Si applica l'articolo 67, comma 3, del Codice.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le **offerte** degli operatori economici siano **imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi** con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, in aderenza a quanto disposto dall'art. 67, comma 4, ultimo periodo del Codice

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali sono tenuti, entro 7 giorni, a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai sensi dell'art. 34, comma 3 dell'Allegato 1.7 al d.lgs. 36/2023 *“Lo svolgimento dell'attività di verifica è **incompatibile** con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo”.*

Pertanto, ai sensi dell'art. 38, comma 4 dell'Allegato 1.7 del codice, il soggetto che intende partecipare alla gara **non deve partecipare o aver partecipato** direttamente o indirettamente **né alla gara per l'affidamento della progettazione, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello.**

Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo comporta l'esclusione per cinque anni dalle attività di verifica e la comunicazione, da parte del RUP, agli Organi di accreditamento.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano, la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete - contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68, comma 5, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. In caso di consorzio di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d), il consorzio è tenuto ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorre.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Ai sensi dell'art. 124 comma 5 del Codice e dell'art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dell'art. 186-bis, comma 5, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, per **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** che abbia presentato la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e sia in attesa del decreto di ammissione al concordato preventivo di cui all'art.163 del citato R.D., ai fini della partecipazione è necessario

l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto; in tal caso l'impresa dovrà allegare la domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e, ove già depositato, il relativo piano di concordato preventivo.

Nell'ipotesi di **impresa ammessa al concordato preventivo**, non è necessario, ai fini della partecipazione, che la stessa ricorra all'avalimento di requisiti di altro soggetto, ma occorre che presenti la documentazione di cui al comma 5 dell'art.186-bis del R.D. 267 del 16 marzo 1942. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 **l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale** può concorrere anche riunita in Raggruppamento Temporaneo di Imprese purché **non rivesta la qualità di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al Raggruppamento Temporaneo di Imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 99 del Codice e dell'art. 40 dell'Allegato II.12, la Stazione appaltante **verifica il possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE attraverso la Banca Dati ANAC** di cui all'articolo 24 del Codice e di cui alla Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 30 giugno 2023 e, nello specifico, anche mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE 2.0), fatto salvo quanto previsto dall'art. 99, comma 3-bis del Codice per le ipotesi di malfunzionamento del FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata **prima della presentazione dell'offerta**, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata **successivamente alla presentazione dell'offerta**, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici extra-UE che non hanno sottoscritto con l'UE alcun accordo reciproco di apertura del mercato degli appalti non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e possono essere esclusi dalle stesse (cfr. p. 8 delle Linee guida sulla partecipazione di offerenti e beni di paesi terzi al mercato degli appalti dell'UE (2019/C 271/02) emanate in linea con la *"Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni"* COM (2017) 572 final. del 3 ottobre 2017).

ANAS S.p.A. si riserva, pertanto, di escludere dalla partecipazione alla procedura di gara gli operatori economici con sede in Paesi terzi con cui l'UE non ha concluso alcuno degli accordi contemplati dall'articolo 69 del Codice.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario comprovabili mediante i documenti indicati avviene, ai sensi dell'art. 24 del Codice attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito *link* sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute. Pertanto, l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti sotto paragrafi.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del codice, le società, **per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione**, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperativa tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato, nonché di altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati i cui requisiti minimi sono stabiliti nell'allegato II.12 del Codice.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte che non possiedono la qualificazione necessaria e cioè prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

- a) Il concorrente deve possedere i **requisiti di cui alla Parte V dell'allegato II.12 del Codice** (in relazione alla tipologia di operatore economico).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* **Iscrizione nel Registro delle Imprese** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- c) Accreditamento, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale **Organismo di Ispezione di tipo A o C**, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, **possesso di un sistema interno di controllo della qualità** coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Requisiti del gruppo di lavoro

- d) Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, gli incarichi oggetto di appalto dovranno essere espletati da **professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali**, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.
- e) Ai sensi dell'art. 38, comma 2 dell'Allegato I.7 al codice, è necessario indicare un **direttore tecnico** laureato in ingegneria o architettura, **abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni** e iscritto al relativo albo professionale, che dovrà **sottoscrivere tutti i rapporti** rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nella dichiarazione di cui **all'Allegato 1**, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per la comprova dei requisiti di cui sopra la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 del codice, fatturato globale per servizi di verifica, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, realizzato **negli ultimi cinque anni** antecedenti la pubblicazione del bando di gara, per un importo **non inferiore a due volte** l'importo stimato dell'appalto, ovvero non inferiore ad **€ 439.557,98**;

Tale requisito è richiesto poiché ANAS ritiene che il fatturato globale, vista la dimensione dell'appalto e la specificità dell'oggetto dello stesso, è un indicatore essenziale per valutare l'idoneità dell'Operatore Economico all'esecuzione dell'appalto oggetto della procedura.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti, mediante il Modello Unico o Dichiarazione IVA.
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione dei servizi analoghi
(*omissis*)

b) Servizi "di punta" di verifica di progetti

Ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.7 del codice, avvenuto svolgimento, **negli ultimi cinque anni** antecedenti la pubblicazione del bando di gara, di **almeno due appalti di servizi, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella**, di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma uni en iso/iec17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo **ciascuno almeno pari al 50 per cento** di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla legge 2 marzo 1949, n. 143

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

EDILIZIA - E.16 (ex I/d) – valore delle opere **€ 2.849 977,71:**

servizio di punta n. 1: importo minimo € 1.424.988,85;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 1.424.988,85;

STRUTTURE - S.03 (ex I/g) – valore delle opere € 1.181.087,23:

servizio di punta n. 1: importo minimo € 590.543,61;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 590.543,61;

IMPIANTI – IA.01 (ex III/a) – valore delle opere € 454.789,73:

servizio di punta n. 1: importo minimo € 227.394,86;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 227.394,86;

IMPIANTI – IA.02 (ex III/b) – valore delle opere € 551.553,51:

servizio di punta n. 1: importo minimo € 275.776,75;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 275.776,75;

IMPIANTI – IA.04 (ex III/c) - valore delle opere € 654.578,46:

servizio di punta n. 1: importo minimo € 327.289,23;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 327.289,23;

EDILIZIA - E.18 (ex I/c) - valore delle opere € 150.000,00:

servizio di punta n. 1: importo minimo € 75.000,00;

servizio di punta n. 2: importo minimo € 75.000,00.

Ai fini della qualificazione **nell'ambito della stessa categoria**, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016, **gradi di complessità maggiore** qualificano anche per le opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera ritenute omogenee.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese/professionisti, il requisito dei servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I due servizi di punta relativi alla singola categoria ed ID possono essere posseduti anche da due soggetti diversi del raggruppamento, ma non da tre o più soggetti, poiché **il singolo servizio di punta non è frazionabile**.

Per ciascun incarico di cui al presente punto, dovrà essere fornita:

- (i) data di affidamento;
- (ii) durata;
- (iii) committente;
- (iv) descrizione del servizio/prestazione, specificando l'oggetto dell'intervento;
- (v) importo;
- (vi) ID opere, grado di complessità (rif. Tav. Z-1 D.M. 17 giugno 2016);
- (vii) eventuali co-esecutori; (viii) percentuale di esecuzione riferibile al concorrente;
- (ix) per i concorrenti che partecipano in forma di raggruppamento temporaneo, l'indicazione del componente del raggruppamento che ha svolto il servizio.

La comprova dei suddetti requisiti è fornita mediante:

In caso di servizi prestati a favore di **pubbliche amministrazioni o enti pubblici**, mediante le seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto/categoria di progettazione, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di **committenti privati**, mediante le seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione, completi dei relativi contratti stipulati, di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

c) Personale
(omissis)

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli artt. 66, comma 1, lett. f) e 65, comma 2 lett. e), f) g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 38, comma 3 dell'Allegato I.7 del codice, in caso di associazione temporanea, la **mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al 50 per cento dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi** stabiliti dalla stazione appaltante e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nell'**Allegato II.12 parte V**, del codice di cui al punto **6.1 lettera a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **registro delle Imprese** di cui al punto **6.1 lett. b)** deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Trattandosi di verifica di progetti relativi a lavori di importo **inferiore a 20 milioni di euro**, il requisito di cui al punto **6.1 lett. c)**, relativo all'Accreditamento, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale **Organismo di Ispezione di tipo A o C**, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, al possesso di un sistema interno di controllo della qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, deve essere **posseduto dalla capogruppo**.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo professionale** di cui al **punto 6.1 lettera d)**, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)**, relativo al **direttore tecnico** laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che dovrà sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7, è posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al punto **6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 38, comma 3 dell'Allegato I.7 del codice, in caso di associazione temporanea, la **mandataria deve possedere i requisiti economico-finanziari in misura almeno pari al 50 per cento** e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito relativo ai **“servizi di punta”** di cui al punto **6.3 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

I due servizi di punta relativi alla singola categoria ed ID possono essere posseduti anche due soggetti diversi del raggruppamento, ma non da tre o più soggetti, poiché **il singolo servizio di punta non è frazionabile**.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 38, comma 3 dell'Allegato I.7 del codice, in caso di associazione temporanea, la **mandataria deve possedere i requisiti tecnico organizzativi in misura almeno pari al 50 per cento** e la restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti.

Nel caso in cui un Raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso, poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice, al fine di decidere sull'esclusione del Raggruppamento

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti di cui alla **Parte V dell'allegato II.12** del D.lgs. 36/2023, di cui al **punto 6.1 lett. a)** del presente Disciplinare devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato II.12;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato Allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel **Registro delle Imprese** di cui di cui al punto **6.1, lett. b)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. c)**, relativo all'**Accreditamento**, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di Ispezione di tipo A o C, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, al possesso di un sistema interno di controllo della qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo professionale** di cui al **punto 6.1 lettera d)**, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e da tutti i professionisti che partecipano all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto delle proprie competenze e professionalità.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)**, relativo al **direttore tecnico** laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che dovrà sottoscrivere tutti i rapporti rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7, è posseduto dal consorzio nel suo complesso.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. a), del Codice, i requisiti relativi ai punti **6.2 lett. a) (fatturato globale) e 6.3 lett. b) (servizi di punta)**, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 (**cd. Avalimento qualificante**) e/o per migliorare la propria offerta (**cd. Avalimento premiale**).

Il contratto di avalimento è concluso in **forma scritta a pena di nullità** con indicazione specifica delle risorse (strumentali e umane) messe a disposizione dall'ausiliario al Concorrente e, nel contratto, è indicato se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Il concorrente e l'ausiliario sono **responsabili in solido** nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 104, comma 7, del Codice)

Nei casi in cui l'avalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario, che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale, come previsto dal comma 12 dell'art. 104 del Codice. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, come previsto dal citato articolo.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avalimento interno ai raggruppamenti temporanei

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, i requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 del Codice, l'iscrizione nel Registro della Camera di commercio, né il possesso dell'**Accreditamento**, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale Organismo di Ispezione

di tipo A o C, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, del possesso di un sistema interno di controllo della qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 lett. d) ed e) (relativi all'iscrizione agli albi professionali e al direttore tecnico che dovrà sottoscrivere i rapporti dell'Organismo di ispezione) solo **se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione** per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario è tenuto ai sensi dell'art. 104, comma 4 del Codice, a dichiarare alla Stazione Appaltante di:

- a) possedere i requisiti di ordine generale, previsti al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale oggetto di avalimento, previsti al paragrafo 6 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di ordine speciale e/o premiali) oggetto di avalimento.

Sia nel caso di avalimento "qualificante" che di avalimento "premiale", il concorrente allega alla RDO a Portale il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi **è causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali, messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Codice, in caso di consorzi, possono essere oggetto di avalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione appaltante procede a segnalare all'A.N.AC. il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Al fine di assicurare l'unitarietà della verifica e della supervisione del progetto, **non è ammesso il subappalto del servizio.**

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Omissis

10. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 106, comma 11 del codice la garanzia provvisoria non è dovuta.

11. SOPRALLUOGO

Non è prevista la necessità di effettuare sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 18,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" al seguente indirizzo Internet: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La relativa ricevuta verrà inserita nel FVOE ed allegata ai documenti di gara nella busta di qualifica.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento, ai sensi dell'art. 101 del Codice. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e ss.mm.ii..

13. REGISTRAZIONE AL PORTALE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

13.1. REGISTRAZIONE AL PORTALE

Le imprese potranno presentare la propria offerta esclusivamente *online*, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 13.2, previa registrazione al "Portale Acquisti di Anas S.p.A." (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>), in conformità a quanto indicato nel bando di gara e nel presente disciplinare.

Si precisa che le imprese non ancora iscritte sul Portale, al fine di poter inviare l'Offerta *online*, dovranno provvedere alla relativa registrazione che è a titolo gratuito.

Si invitano, quindi, le imprese interessate, ove non ancora iscritte ed abilitate all'utilizzo dei servizi della Piattaforma, a perfezionare la propria registrazione quanto prima, onde poter trasmettere l'Offerta *online*, entro il prescritto termine di scadenza. La registrazione dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Oltre tale data l'abilitazione ai servizi della Piattaforma non potrà essere garantita. La registrazione e l'abilitazione alla Piattaforma è condizione necessaria per la partecipazione alla procedura ed è a titolo gratuito.

Per navigare la Piattaforma ed utilizzarne correttamente le funzionalità ai fini della partecipazione alla gara *online* è necessario essere in possesso di un Personal Computer collegato ad Internet per le cui caratteristiche tecniche si rimanda al documento di cui al *link* "Verifica la configurazione HW e SW" presente all'indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>.

Per perfezionare la registrazione al Portale è necessario seguire le istruzioni dettagliate nella sezione "Area Fornitori" del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>) e di seguito elencate:

1. Cliccare su "Contratto di registrazione" e scaricare l'omonimo documento;
2. Cliccare su "Registrazione" e compilare il questionario *online* "Dati di registrazione";
3. Compilare il questionario *online* "Contratto Di Registrazione".
Allegare nell'apposito campo il su menzionato "Contratto di registrazione" debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
Si precisa che l'inserimento di questo documento è condizione indispensabile per l'abilitazione ai servizi della Piattaforma, e dunque, della *password* di accesso alla stessa, ricevuta a seguito della compilazione del questionario "Dati di registrazione" di cui al precedente punto 2.;
4. Selezionare le categorie merceologiche di interesse dall'Albero di Classificazione Merceologica e cliccare su "Conferma Selezione Corrente" per salvare i dati. Procedere quindi, con l'eventuale compilazione dei questionari specifici di categoria.
Si precisa che la compilazione di tali questionari specifici di categoria non è obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente procedura.

In caso di R.T.I./ConSORZI di Imprese/G.E.I.E. la registrazione al Portale, l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione e delle offerte richieste, dovranno essere effettuati dal Consorzio, nel caso di Consorzio o dall'Impresa mandataria, nel caso di R.T.I. /G.E.I.E.

Al momento della registrazione al Portale, l'operatore economico è tenuto ad inserire nel questionario "Dati di registrazione" un indirizzo di posta elettronica certificata e un indirizzo di posta elettronica non certificata entrambi validi. A tali indirizzi mail, infatti, verranno recapitate le notifiche della Piattaforma, incluso i codici di accesso alla propria area riservata del Portale (*username* e *password* - in fase di registrazione alla Piattaforma) e tutte le comunicazioni di notifica inerenti alle procedure svolte sul Portale medesimo in cui il concorrente stesso sarà coinvolto, compresa, quindi, la presente procedura di gara.

Al completamento delle operazioni di registrazione i concorrenti dovranno:

1. Effettuare il *login* alla propria area riservata del Portale (previa attivazione della *password*);
2. Accedere alla sezione "RICHIESTE DI OFFERTA > Procedura Aperta";
3. Cliccare sulla riga identificante la "RDO" di proprio interesse;
4. Cliccare sul tasto "Sono Interessato A Partecipare" e confermare tale scelta.

Dopo aver eseguito le operazioni sopra elencate il concorrente potrà visualizzare la RDO per la quale ha espresso interesse a partecipare all'interno della sezione "Elenco Richiesta Di Offerta".

Ultimate tali operazioni i concorrenti potranno scaricare eventuale ulteriore documentazione di gara presente nell'area "Allegati" della RDO di proprio interesse e presentare la propria offerta *online*.

Per avviare il processo di risposta, i concorrenti dovranno accedere all'area "Mia Risposta" della RDO e cliccare sul pulsante "Intenzione Di Rispondere" (tale azione dovrà essere effettuata solo al primo accesso alla RDO). Procedere, dunque, secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.2 "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE".

Si raccomanda di verificare l'impostazione del fuso orario censito nel questionario *online* "Dati di registrazione" in fase di registrazione al Portale, dato che l'impostazione di un fuso orario errato implica una errata visualizzazione dell'orario di chiusura dei termini di presentazione delle offerte della RDO. Si segnala che il fuso orario corretto da indicare per l'Italia è "CEST/CET- *Central European Time* (Europe/Rome)".

Per eventuali richieste di assistenza in fase di registrazione e/o di inserimento e/o di trasmissione dell'offerta *online* il concorrente deve contattare il servizio "*Helpdesk*" al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* "Assistenza online per fornitori", che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio "*Helpdesk*" è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

13.2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Ciascun concorrente dovrà presentare la propria offerta esclusivamente tramite la RDO sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

I concorrenti, **a pena di irregolarità non sanabile delle offerte**, dovranno far pervenire la propria offerta *online* sul Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>) entro il **termine perentorio delle ore 09:00 del 30 dicembre 2025**.

Il concorrente per compilare la propria offerta nell'ambito della RDO dovrà:

1. accedere alla "Risposta di Qualifica" (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 15;

2. accedere alla “Risposta Tecnica” (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell’Offerta Tecnica) e compilare i campi del relativo questionario nel rispetto delle modalità indicate al successivo paragrafo 16;
3. **(Eventuale)** accedere alla “Risposta Economica” (ovvero, la busta digitale della RDO preposta alla raccolta dell’Offerta Economica) compilare tutti i campi presenti a video e allegare la documentazione richiesta, con le modalità indicate al successivo paragrafo 17.

Una volta espletate le attività sopra indicate, per trasmettere la propria offerta telematica ad ANAS S.p.A., il concorrente dovrà cliccare su “Invia risposta” e confermare tale azione, avendo cura di scaricare, sottoscrivere digitalmente e reinserire nella Piattaforma la versione PDF dei format dell’offerta *on-line* (ove richiesto) precedentemente valorizzati, seguendo le istruzioni rese disponibili dalla Piattaforma medesima.

Per le offerte formulate da Raggruppamenti temporanei, il documento sopra menzionato dovrà recare la firma digitale dei legali rappresentanti (o soggetto dotato di procura) di tutte le imprese raggruppate, in conformità alle disposizioni di cui al successivo paragrafo 15.1.

Il concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e l’ora di scadenza per la presentazione delle offerte. La Piattaforma non accetta offerte oltre tale termine. L’ultima offerta compilata e sottoscritta dal concorrente prima della “chiusura” a Portale della RDO comprensiva della versione pdf dei *form* di offerta *online* (ove richiesto), vale come proposta irrevocabile ed impegnativa.

Per eventuali richieste di assistenza in fase di inserimento e/o di trasmissione dell’offerta *online* e/o di modifica dell’offerta *online* già trasmessa, il concorrente deve contattare il servizio “*Helpdesk*” al numero +39 02 00 70 42 47 oppure deve inviare allo stesso una richiesta via *Web Form*, cliccando sul *link* “Assistenza online per fornitori”, che è presente nella *Home Page* del Portale (<https://acquisti.stradeanas.it/web/login.html>).

Tale servizio “*Helpdesk*” è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:00, festivi esclusi.

Le operazioni di inserimento al Portale di tutta la documentazione richiesta, nonché la relativa trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Pertanto, si invitano i concorrenti ad avviare tali attività con largo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa, e quindi mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Con la trasmissione telematica della risposta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa ulteriormente che, per poter presentare la documentazione amministrativa richiesta e perfezionare la propria Offerta Tecnica ed Economica, il legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, per le cui caratteristiche tecniche si rimanda a quanto riportato all’indirizzo internet: <https://acquisti.stradeanas.it/web/areaFornitori.html>

Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip, rar, etc...) contenente un documento privo di firma digitale (laddove è richiesta la firma digitale), ma è obbligatorio firmare digitalmente ogni singolo documento (laddove è richiesta la firma digitale), in essa contenuto.

Le estensioni non ammesse per il caricamento dei documenti sono le seguenti: bin exe dll pif bat cmd com htm html msi js json reg.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi compreso il DGUE, la lettera ufficiale di invio dell'offerta, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del Concorrente o suo procuratore mediante forma digitale

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa si applica il soccorso istruttorio di all'art. 101 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b) del Codice.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice l'operatore economico può richiedere, attraverso la funzionalità "Messaggi" della RDO, fino al giorno fissato per la loro apertura, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione (**cd. Soccorso correttivo**). Ciò a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o di una sua modifica sostanziale, e che resti in ogni caso assicurato l'anonimato.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la RDO ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare, gli operatori economici possono essere chiamati a:

- a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
- b) la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte (cd. Soccorso Integrativo o completo);
- c) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica (cd. Soccorso sanante).

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e **non superiore a dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. **Tale termine ha natura perentoria** e pertanto l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La Stazione Appaltante avvierà il procedimento di soccorso istruttorio sopra descritto utilizzando la funzionalità "Messaggi" della RDO in Piattaforma. La medesima area "Messaggi" dovrà essere utilizzata dai Concorrenti per trasmettere la documentazione richiesta, salvo altre indicazioni specificate dalla Stazione Appaltante a mezzo della predetta area "Messaggi". Per le istruzioni di utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO si rimanda al par. 13 delle Istruzioni operative.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può **chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti**, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione, che sommato al primo termine assegnato, non potrà superare la durata complessiva di 10 (dieci) giorni.

In relazione ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e dei relativi allegati è ammessa la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere chiarimenti secondo le modalità previste dall'art. 101, comma 3 del Codice (**cd. Soccorso procedimentale**). In ogni caso i chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA DI QUALIFICA" DELLA RDO – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la "Risposta di Qualifica" della RDO per compilare/allegare la seguente documentazione:

- 1) lettera ufficiale di invio dell'offerta corredata dal DGUE e le dichiarazioni integrative (allegato 1);
- 2) eventuale procura;
- 3) *(Omissis)*
- 4) *(omissis)*
- 5) documentazione in caso di avalimento di cui al paragrafo 15.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.4;
- 7) dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia;

15.1 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA ED EVENTUALE PROCURA – "RISPOSTA DI QUALIFICA"

La "RISPOSTA DI QUALIFICA" è la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della documentazione amministrativa, all'interno della quale il concorrente dovrà caricare la **lettera ufficiale di invio dell'offerta, corredata dal DGUE e con le dichiarazioni integrative** ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'**allegato 1 Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta**.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo del codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le **gravi infrazioni** di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- **gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale** ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo

98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- i **provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza** e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- **tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98**, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e **indica le misure di *self-cleaning* adottate**, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cui all'art. 66, comma 1 lett. g) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta il concorrente dichiara:

- i **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) **dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 e 4** del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di **non partecipare alla medesima gara contemporaneamente** in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avallimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

- di **non partecipare o di non aver partecipato** direttamente o indirettamente **né alla gara per l'affidamento della progettazione, né alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello;**
- di **accettare, senza condizione o riserva alcuna**, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla **legge n. 68/1999;**
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice Etico** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda> Governance e Trasparenza <Documenti Societari* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/ 2001), consultabile nella citata sezione *"Governance e Trasparenza - documenti societari"*;
- per gli operatori economici **non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il **trattamento dei dati personali** di cui al paragrafo 29 del presente Disciplinare.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono **sottoscritte digitalmente** ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla lettera ufficiale di invio dell'offerta copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss.mm.ii. gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della lettera ufficiale di invio dell'offerta integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avalimento;
- 2) il contratto di avalimento;

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.5 LETTERA UFFICIALE DI INVIO DELL'OFFERTA

Nella lettera ufficiale di invio dell'offerta (*Allegato 1*), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'Operatore Economico partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

La lettera ufficiale di invio dell'offerta (**Allegato 1**) è **sottoscritta digitalmente**:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la lettera ufficiale di invio dell'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c), e d) del Codice, la lettera ufficiale di invio dell'offerta è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia scansionata del documento d'identità del sottoscrittore firmato digitalmente;
- b) copia scansionata della procura firmata digitalmente oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.6 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.6.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante **lettera ufficiale di invio dell'offerta (Allegato 1)** sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante/procuratore del concorrente, con la quale:

1. Dichiaro di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II "Requisiti di ordine generale" del Codice e di non aver commesso il reato di **false comunicazioni sociali** di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile;
2. dichiaro, con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 94, comma 1 e comma 5, del Codice, eventuali provvedimenti concreti adottati e richiamati dall'art. 96 comma 6 del Codice, posti in essere per il **superamento delle suddette cause di esclusione**;
3. dichiaro i **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiaro i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi **albi professionali**) di cui all'art. 34 dell'Allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi **albi professionali dei soci**;

f. **organigramma** aggiornato di cui all'35 dell'Allegato II.12.

Per le società di ingegneria

g. **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. **iscrizione all'albo professionale**) del **direttore tecnico** di cui all'36 dell'Allegato II.12;

i. **organigramma** aggiornato di cui all'36 dell'Allegato II.12.

Per i consorzi stabili

j. **dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

K. ai sensi dell'art. 38 dell'allegato II.12, i requisiti di cui agli artt. 35 e 36 del medesimo allegato devono essere posseduti dai consorziati;

L. dichiara, con riferimento al requisito di cui al punto 6.1 lettera c), di **possedere l'Accreditamento**, ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale **Organismo di Ispezione di tipo A o C**, ovvero, per i soggetti di cui all'art. 66 del Codice, di possedere un sistema interno di controllo della qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001;

5. dichiara, con riferimento al requisito di cui al **punto 6.1 lettera e)**, relativo al **direttore tecnico** laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritto al relativo albo professionale, che dovrà **sottoscrivere tutti i rapporti** rilasciati dall'Organismo di ispezione nonché il rapporto conclusivo di cui all'articolo 41, co. 7, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, **iscrizione al relativo albo professionale**;

(omissis)

10. **accetta, senza condizione o riserva alcuna**, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;

11. *(omissis)*

12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice Etico** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. reperibile sul sito istituzionale di ANAS S.p.A. www.stradeanas.it accedendo al percorso: *Home>L'Azienda>Governance e Trasparenza >Documenti Societari* e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; dichiara, altresì, di

essere a conoscenza e di accettare che ANAS S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e in tale ambito ha adottato il *Framework* Unico Anticorruzione (costituito dalle Linee di indirizzo sulla Politica Anticorruzione, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e dalle Misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001), consultabile nella citata sezione “Governance e Trasparenza - documenti societari”;

13. si impegna a rispettare quanto previsto nell'**Allegato Ambiente** allo Schema di Contratto si impegna, inoltre, a rispettare, nell'esecuzione, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Codice, così come disposto dall'art. 57 del Codice;

14. (omissis)

15. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16. (Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

17. attesta di essere informato che il **trattamento dei propri dati** avverrà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara;

18. Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che abbiano depositato la domanda di cui all'art. 161, sesto comma, del citato RD 267/1942: dichiarazione attestante quanto segue (rispettivamente e a secondo della fase)

a) **Tra la fase di presentazione della domanda di concordato fino all'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciato dal Tribunale di, nonché dichiarazione attestante: di partecipare alla gara in avalimento e di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

b) **Dopo l'emissione del decreto di apertura:** ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dovranno essere dichiarati gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Giudice delegato di, nonché

dichiarazione attestante: di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

19. dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla **legge n. 68/1999** e ss.mm.ii.;

15.6.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

20. ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'ANAC** tramite il FVOE o eventualmente allegata;

21. ai fini delle verifiche attinenti il rispetto della normativa antimafia, coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 sono tenuti a rilasciare una dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante la situazione di convivenza con eventuali familiari di maggiore età e/o *"more uxorio"*, compilando apposito modulo allegato al presente Disciplinare (*Dichiarazione "Stato di famiglia per Antimafia" - Allegato n. 2*).

Qualora l'Impresa sia iscritta alla *White List* potrà essere allegata, in aggiunta alla dichiarazione di cui sopra, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione;

15.6.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

L'ulteriore documentazione e le ulteriori dichiarazioni saranno rese con le modalità di seguito elencate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- Dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs.

82/2005 e ss.mm.ii. con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio/fornitura ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo, riportate nella Lettera ufficiale di presentazione dell'offerta (*Allegato 1*), potranno essere rese tramite la compilazione delle sezioni interne alla lettera medesima o sotto forma di allegati alla lettera ufficiale di invio dell'offerta e sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1 del presente Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA "RISPOSTA TECNICA" DELLA RDO – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Tecnica nella Piattaforma all'interno della "RISPOSTA TECNICA", che costituisce la busta digitale della RDO preposta alla raccolta della suddetta Offerta Tecnica, **a pena di inammissibilità** dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) "Relazione tecnica" delle prestazioni offerte;
- b) "Allegati tecnici" articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) (eventuale) "contratto di avalimento" per migliorare la propria offerta;
- d) (eventuale) "dichiarazione segreti tecnici-commerciali" (Allegato 5).

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare, la cui **mancanza o incompletezza, all'interno dell'offerta tecnica, rileva ai fini della assegnazione del punteggio in relazione al criterio cui l'elaborato si riferisce.**

16.1 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere debitamente firmata digitalmente dal Concorrente e sarà poi allegata al contratto dell'aggiudicatario.

Gli elaborati possono essere presentati anche in cartelle compresse/buste che, però, **non dovranno essere ulteriormente firmate**: la firma digitale dovrà essere apposta solo sul singolo documento.

16.1.1 "Relazione tecnica";

La Relazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, in fogli singoli di formato A4 verticale (è ammessa la sostituzione di 2 fogli A4 a fronte di 1 foglio A3), testo solo a fronte, in carattere Times New Roman, con dimensione minima del font pari 12, interlinea singola, con numerazione progressiva ed univoca delle pagine, di **massimo 10 (dieci) pagine** (esclusa copertina, indice ed eventuali allegati alla relazione, certificazioni, tavole grafiche, etc.), che sarà utilizzata anche quale giustificativo nell'ambito dell'eventuale sub-procedimento di anomalia.

Eventuali allegati della citata Relazione, quali, ad esempio, le certificazioni, le schede tecniche, la documentazione fotografica, etc., non saranno conteggiati nelle suddette 10 (dieci) pagine.

In caso di mancato rispetto delle predette indicazioni, la commissione non prenderà in considerazione le pagine che eccedono il numero massimo di 10 (dieci).

La Relazione dovrà unicamente descrivere le migliori offerte rimandando la loro quantificazione nei documenti previsti tra gli "Allegati tecnici" (vedi paragrafo successivo).

Tale Relazione, suddivisa in Capitoli e Paragrafi, dovrà essere redatta e sviluppata con specifico riguardo ad ogni singolo sub-criterio della componente qualitativa dell'offerta, così rappresentata:

- **B.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta;**
- **B.2 Esperienza pregresse (importo interventi);**
- **B.3 Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa;**

16.1.2 "Allegati Tecnici"

Gli Allegati Tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti indicati nella tabella.

ALLEGATI TECNICI		
Nome allegato	Criterio	Contenuto dell'allegato
<i>Allegato B.1</i>	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</i>	a. Compilazione della tabella B.1, redatta per ognuna delle 4 verifiche della progettazione; b. Documentazione a comprova (Certificati di regolare esecuzione, Contratti, etc.).
<i>Allegato B.2</i>	Esperienza pregresse (importo interventi)	<ul style="list-style-type: none"> Documentazione a comprova (Certificato di regolare esecuzione del servizio o documento equipollente redatto dal committente, in cui sia esplicitamente indicato, tra l'altro, l'oggetto, l'importo delle opere verificate e l'indicazione delle normative tecniche di riferimento) dell'effettiva esecuzione del servizio presentato al criterio B.1.
<i>Allegato B.3</i>	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> Organigramma della struttura tecnico-operativa di esecuzione dei servizi contemporanei offerti; Schede sinottiche dei professionisti indicati; Documentazione per le figure professionali dichiarate.

Le dichiarazioni richieste dovranno essere rilasciate sottoscrivendo il relativo documento allegato al presente Disciplinare.

Si specifica che, **in caso di discordanza** tra quanto presente all'interno dei suddetti allegati e quanto riportato all'interno della Relazione Tecnica, **la Commissione attribuirà il relativo punteggio rispetto a quanto indicato negli allegati.**

Si ricorda che i documenti presentati per ogni singolo criterio sono contrattualmente vincolanti per l'Appaltatore e verranno allegati al contratto.

16.2 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Visto quanto previsto nello Schema di Contratto in ordine agli obblighi in capo all'Aggiudicatario relativamente all'esecuzione delle attività/prestazioni/servizi offerti in sede di gara, la Commissione procederà alla valutazione delle singole proposte offerte solo se rispondenti a quanto previsto nel presente paragrafo.

Le migliorie ammesse in fase di offerta e, di conseguenza oggetto della attribuzione del punteggio previsto nel presente documento, sono **esclusivamente** quelle che:

A. fanno riferimento ai criteri di valutazione indicati al paragrafo 18.1 del presente disciplinare ovvero non siano già previsti a base di appalto o tra gli oneri a carico dell'appaltatore, indicati nello schema di Contratto, oltre che nel Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;

B. sono accompagnate dalla sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità, laddove prevista.

Saranno ritenute irregolari e **verranno, pertanto, escluse** le offerte tecniche che riporteranno qualunque **valorizzazione** (ad es. importi, prezzi, etc.) **idonea ad anticipare il complesso dell'offerta economica**.

Nella tabella che segue sono riepilogati i documenti obbligatori per l'attribuzione del punteggio.

Visto l'impegno contrattuale che il Concorrente assume con la propria offerta, **in assenza di tali documenti, verrà attribuito un punteggio pari a zero rispetto al criterio interessato**.

Gli Allegati Tecnici potranno essere redatti anche in formato A3 e dovranno essere presentati in singole e separate cartelle che dovranno essere nominate ed avere i contenuti indicati nella tabella.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE		
Nome allegato	Criterio	Documenti obbligatori per l'attribuzione del punteggio
<i>Allegato B.1</i>	<i>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Compilazione della tabella B.1, redatta per ognuna delle 4 verifiche della progettazione; b. Documentazione (Certificati di regolare esecuzione, Contratti, etc...), redatta dal proprio Committente, che comprovi l'effettiva esecuzione dei servizi ovvero riconducibili al Concorrente.
<i>Allegato B.2</i>	Esperienza pregresse (importo interventi)	<ul style="list-style-type: none"> • Certificato di regolare esecuzione del servizio o documento equipollente redatto dal committente, in cui sia esplicitamente indicato, tra l'altro, l'oggetto, l'importo delle verifiche eseguite e l'indicazione delle normative tecniche di riferimento, a comprova dell'effettiva esecuzione dei servizi presentati per criterio B.1.
<i>Allegato B.3</i>	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa	<ul style="list-style-type: none"> • Documentazione per le figure professionali dichiarate.

16.3 AVVALIMENTO "PREMIALE" AI SENSI DELL'ART. 104 COMMI 4 e 12

Il Concorrente – ai sensi dell'art. 104, commi 4 e 12 del Codice – qualora ricorra all'istituto

dell'**avalimento per migliorare la propria offerta**, secondo i criteri previsti al paragrafo 18 (a meno dei criteri esplicitamente esclusi da tale possibilità), dovrà precisare all'interno degli Allegati tecnici di cui al paragrafo 16.1.2., l'utilizzo dell'avalimento premiale - per ogni criterio e per ogni ausiliaria - nei termini previsti all'art. 104, comma 4 del Codice.

Inoltre, il Concorrente dovrà **allegare all'interno della Busta Tecnica** della Richiesta di Offerta (RDO), il **contratto di avalimento per migliorare la propria offerta**; mentre le ulteriori dichiarazioni richieste dall'art. 104 del Codice dovranno essere inserite all'interno della Risposta di Qualifica.

16.4 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica e tutti i documenti ed elaborati di cui la stessa si compone dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente dal **Legale rappresentante del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri**; non dovrà essere ulteriormente firmata l'eventuale cartella compressa/busta contenente i singoli documenti.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di operatori economici, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'operatore economico indicato quale capogruppo o quale rappresentante del consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di operatori economici o Consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti ed elaborati costituenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei componenti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di operatori economici o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Tecnica, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

Si rinvia, inoltre, alle modalità indicate per la sottoscrizione della lettera di invio dell'offerta di cui ai paragrafi 13 e 15.1.

17. OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione Busta Economica della Richiesta di Offerta (RDO) presente sul Portale Acquisti Anas, il Concorrente dovrà inserire la busta "Offerta economica" che contiene, **a pena di esclusione**, l'Offerta Economica predisposta secondo il modello di cui all'**Allegato n. 3** e contenente il **ribasso percentuale unico offerto da applicarsi soltanto al 35% del corrispettivo a base d'asta**, comprensivo di oneri previdenziali, **ovvero, all'importo di € 76.922,64**, così come dettagliatamente indicato nel par. 3 del disciplinare, il tutto in conformità all'art. 41, comma 15-bis, del Codice.

Il ribasso offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere.

L'importo complessivo del contratto sarà determinato dalla somma del 35% debitamente ribassato

con il prezzo fisso pari al 65% del corrispettivo.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. f) del Codice sono considerate **inammissibili** le offerte con ribassi negativi che determinino il **superamento dell'importo posto a base di gara**, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

17.1 SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, composta dagli elementi di cui sopra, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della lettera di invio dell'offerta di cui al paragrafo 15 del presente Disciplinare.

In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Imprese, Consorzi ordinari o GEIE già costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, o soggetto munito di idonei poteri, dell'impresa indicata quale capogruppo, o quale rappresentante del Consorzio o GEIE.

In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari non ancora costituiti, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dai legali rappresentanti, ovvero da soggetti muniti di idonei poteri, per ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro Raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio ordinario.

In caso di Consorzio stabile e in caso di Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane, i documenti e gli elaborati costituenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di idonei poteri del Consorzio.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi degli artt. 108, comma 2, lett. b) e 41 comma 15-bis del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto è aggiudicato con il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi e di quanto prescritto nel capitolo 16 con riferimento, tra l'altro, alla presenza dei documenti previsti per i singoli criteri al paragrafo 16.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I criteri di valutazione, nonché i sub-criteri vengono esplicitati e dettagliatamente descritti di seguito alla tabella; saranno valutate esclusivamente le migliori tecniche integrative rispetto agli oneri a carico dell'aggiudicatario previsti nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto - Norme Generali e nei Capitolati Norme Tecniche.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
B.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta	36	<i>b.1.1 Verifica della progettazione contenente un nuovo edificio direzionale o altra destinazione affine per dimensione e caratteristiche tecniche a quello da progettare purché in classe d'uso IV secondo NTC 2018</i>	10	
			<i>b.1.2 Verifica della progettazione contenente nuovi impianti tecnologici su edificio affine per dimensione e caratteristiche tecniche a quello da progettare</i>	10	
			<i>b.1.3 Verifica della progettazione con l'applicazione delle norme in materia di contenimento energetico su nuovi edifici o con efficientamento energetico di edifici esistenti</i>	10	
			<i>b.1.4 Verifica di una progettazione redatta secondo metodologia BIM</i>	6	

B.2	<i>Esperienza pregresse (importo interventi)</i>	14			14
B.3	<i>Adeguatezza della struttura tecnico organizzativa</i>	20		20	
	Totale	70		56	14

B.1 Professionalità e adeguatezza dell'offerta

da punti 0 a 36

La Commissione valuterà la presentazione, tramite la compilazione delle sotto riportata Tabella B.1, di **n. 4 (quattro) verifiche** alla progettazione degli aspetti indicati nei successivi sotto-criteri.

Per i quattro sotto-criteri potrà essere presentata la verifica della progettazione anche di un unico intervento - a livello di progettazione PFTE/definitivo o esecutivo - effettivamente eseguita dal Concorrente.

Non è ammessa la presentazione di prestazioni di verifica della progettazione ancora in corso alla data di presentazione dell'offerta.

***b.1.1 Verifica della progettazione contenente un nuovo edificio direzionale o altra destinazione affine per dimensione e caratteristiche tecniche a quello da progettare purché in classe d'uso IV secondo NTC 2018
fino a punti 10***

Compilazione della tabella B.1 in merito alla presentazione di n. 1 (uno) intervento, oggetto di verifica per progetto PFTE/definitivo o esecutivo, contenente la realizzazione di un nuovo edificio direzionale o affine, con riferimento anche allo studio delle fasi di cantierizzazione.

***b.1.2 Verifica della progettazione contenente nuovi impianti tecnologici su edificio affine per dimensione e caratteristiche tecniche a quello da progettare
fino a punti 10***

Compilazione della tabella B.1 in merito alla presentazione di n. 1 (uno) intervento, oggetto di verifica per progetto PFTE/definitivo o esecutivo, contenente la realizzazione di nuovi impianti tecnologici, con riferimento anche allo studio delle fasi di cantierizzazione.

***b.1.3 Verifica della progettazione con l'applicazione delle norme in materia di contenimento energetico su nuovi edifici o con efficientamento energetico di edifici esistenti
fino a punti 10***

Compilazione della tabella B.1 in merito alla presentazione di n. 1 (uno) intervento, oggetto di verifica per progetto PFTE/definitivo o esecutivo, contenente la realizzazione di opere per il contenimento energetico di nuovi edifici o per l'efficientamento energetico di edifici esistenti.

b.1.4 Verifica di una progettazione redatta secondo metodologia BIM

fino a punti 6

Compilazione della tabella B.1 in merito alla presentazione di n. 1 (uno) intervento, oggetto di verifica

per progetto PFTE/definitivo o esecutivo, redatto secondo la metodologia BIM - eseguito sul modello BIM delle attività di Verifica di Livello 3 - V3 ai sensi della norma UNI 11337-5 "Flussi informativi dei processi digitali". Sarà particolarmente apprezzata l'esperienza di verifica per un edificio direzionale affine a quello da realizzare.

La Commissione valuterà i singoli aspetti per i quattro differenti servizi presentati valutando le seguenti caratteristiche:

- Complessità della verifica, anche in riferimento alla tipologia edilizia interessata, alle opere strutturali presenti, alla verifica di eventuali Nuovi Prezzi, etc...
- Eventuale presenza di interferenze con la viabilità e/o con aree tutelate;
- Normative tecniche di riferimento e presenza di prescrizioni specifiche.

TABELLA B.1							
Titolo dell'intervento		Tipologia Intervento	Descrizione dell'intervento oggetto dell'attività di verifica				Normativa tecnica di riferimento
			Descrizione - importo intero intervento	Descrizione Opera richiesta dal criterio	Presenza interferenze - aree tutelate - prescrizioni	Eventuali Nuovi Prezzi (SI/NO)	
b.1.1		Categoria edificio (Classe d'uso NTC2018)					
b.1.2		Categoria edificio (Classe impianto DM 37/2008)					
b.1.3		Categoria edificio (Classe energetica)					

b.1.4		Categoria edificio (Fase/i Progettuale/i)					
-------	--	---	--	--	--	--	--

B.2 Esperienze pregresse (importo lavori)

fino a punti 14

La Commissione, con riferimento ad uno dei n. 4 (quattro) interventi di verifica della progettazione presentati per i precedenti sotto criteri b.1.1, b.1.2, b.1.3 e b.1.4 attribuirà il punteggio tabellare secondo la tabella che segue.

L'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio tabellare è quello dell'intero intervento di verifica espressamente indicato dal Concorrente per solo uno dei quattro servizi di verifica già presentati con il criterio B.1.

IMPORTO complessivo della verifica b.1.....	Punteggio
da 5 mln a 10 mln	5
>10 mln a 15 mln	10
> 15 mln	14

In caso di R.T.P. l'importo utile per l'attribuzione del punteggio verrà calcolato in base alla percentuale di partecipazione del Concorrente al raggruppamento di progettazione affidatario della commessa. Nel caso in cui non si evinca in modo oggettivo la quota di partecipazione nel R.T.P. verrà assegnato un punteggio pari a zero.

L'importo complessivo (lavori + sicurezza) degli interventi dovrà essere specificamente certificato dal Committente e l'importo di riferimento per l'attribuzione del punteggio previsto sarà quello indicato nei documenti richiesti a comprova dell'effettiva esecuzione della verifica, richiamati nella tabella al capitolo 16.2 riferita al criterio B.1.

Di conseguenza, per l'attribuzione del punteggio saranno considerati unicamente gli importi che rispondono alle condizioni sopra indicate.

A comprova della effettiva esecuzione, non sarà accettata come valida alcun tipo di autodichiarazione /autocertificazione prodotta dal Concorrente.

Si ricorda che non verranno valutate (punteggio pari a zero) le documentazioni non riconducibili al Concorrente.

fino a punti 20

Il Concorrente dovrà descrivere la propria organizzazione tecnico professionale, esplicitando le risorse intellettuali atte a poter eseguire i servizi contemporanei offerti al criterio B.3.

Il Concorrente dovrà presentare la propria organizzazione attraverso specifici organigrammi, che saranno valutati al fine dell'attribuzione del punteggio, unitamente alla scheda sinottica sotto riprodotta - per ognuno dei servizi offerti al precedente criterio - per i responsabili e gli ispettori delle singole discipline; inoltre dovrà essere indicato anche il responsabile per le verifiche sui progetti redatti con tecnologia BIM.

RISORSE PREVISTE PER SINGOLO SERVIZIO (1 -Supervisione PFTE / 2 -Verifica PFTE / 3 -Supervisione PE / 4 -Verifica PE) - SERVIZIO -							
Titolo e Nominativo	Rapporto di lavoro	Ruolo da ricoprire	Ruolo ricoperto	Anni di esperienza nel ruolo da ricoprire	Servizi di Verifica della progettazione espletati		Periodo di esecuzione (per ogni intervento indicato)
					Titolo (massimo 2 interventi)	Importo	
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	Responsabile Tecnico		xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	Architettura e strutture		xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	Impianti tecnologici		xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	Computi e Capitolati		xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato	Sostenibilità ambientale e		xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx

	/altro	risparmio energetico					Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro /altro	Sicurezza		xxxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	BIM		xxxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx
Xxxxx	interno a tempo indeterminato /altro	Altro / Indicare		xxxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	1. xxxxx 2. xxxxx	Inizio xx/xx/xxxx
							Fine xx/xx/xxxx

La Commissione assegnerà il proprio punteggio sulla base di:

- Numero complessivo di risorse offerte in relazione a quanto indicato per il criterio B.3;
- Presenza di risorse specifiche assegnate per le varie discipline per i diversi servizi contemporanei;
- Tipologia ed importanza dei servizi di verifica espletati.

Il Concorrente si assume la responsabilità, ai sensi di legge, del contenuto e della veridicità delle informazioni riportate nelle schede suddette.

Si specifica, inoltre, che le informazioni contenute nelle tabelle relative al presente criterio non sono ritenute valide ai fini della comprova dell'effettiva esecuzione dei lavori da parte del Concorrente, così per come richiesto ai precedenti criteri B.1 e B.2.

Per le figure professionali che non siano attualmente nell'organico del Concorrente con contratto a tempo indeterminato, dovrà essere presentata una documentazione che ne confermi la disponibilità per conto del Concorrente (offerta, contratto o precontratto) debitamente firmata; questa costituirà obbligo contrattuale nei confronti di ANAS sia da parte del professionista indicato che da parte del Concorrente.

Tale documentazione dovrà obbligatoriamente riportare:

- specifico riferimento alla gara ed al Concorrente;
- l'oggetto dell'incarico;
- la dicitura "valida per tutta la durata dell'appalto".

In caso di assenza/incompletezza di tale documentazione tali risorse non verranno considerate nell'attribuzione del punteggio.

Resta inteso che quanto dichiarato dal Concorrente in sede di offerta in relazione ai criteri valutativi,

comprese le richieste di autorizzazioni eventualmente necessarie alla loro esecuzione, costituiranno impegni contrattuali vincolanti per il Concorrente aggiudicatario, integrativi degli obblighi già contenuti nello schema di contratto e nel Capitolato, da eseguirsi interamente con oneri a carico dell'aggiudicatario stesso.

La documentazione di gara ed i relativi moduli di dichiarazione sono disponibili in formato elettronico scaricabile sul Portale Acquisti, <https://acquisti.stradeanas.it>, all'interno della sezione "Bandi e Avvisi" e dal sito www.stradeanas.it, nell'apposita sezione "Appalti in corso", nella scheda riguardante la procedura di gara."

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella **colonna "D"** della tabella, la Commissione procederà con l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero ed uno, da parte di ciascun commissario di gara, per tutti i criteri presenti al capitolo 18.1; successivamente verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, che sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile al singolo criterio su esposto. I livelli di valutazione per l'attribuzione del coefficiente discrezionale da parte della Commissione sono:

- Ottimo = da 1 a 0.900
- Buono = da 0.899 a 0.700
- Adeguato = da 0.699 a 0.500
- Mediocre = da 0.499 a 0.200
- Non adeguati = da 0.199 a 0.000

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti (alla terza cifra decimale), attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla **colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis lett. b) del codice, la disciplina applicabile al metodo di calcolo del punteggio economico è quella definita **dall'art. 2-bis) dell'allegato I.13 del Codice**.

Pertanto, verrà attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato secondo il seguente metodo di calcolo, **di natura non lineare**:

$$\text{Se } \mathbf{Ri} < \mathbf{Rmed} \quad \text{PEi} = (\mathbf{Ri} / \mathbf{Rmed}) \alpha * X$$

$$\text{Se } \mathbf{Ri} > \mathbf{Rmed} \quad \text{PEi} = X$$

In cui:

PEi = Punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

Ri = Ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

Rmed = media ribassi offerti;

α = 0,25

X = 30 (Punteggio offerta economica)

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore**. Tale metodo risulta il più semplice ed efficace ai fini dell'affidamento.

Il punteggio (alla terza cifra decimale) è dato dalla seguente formula:

$$\mathbf{Pi} = \mathbf{Cai} \times \mathbf{Pa} + \mathbf{Cbi} \times \mathbf{Pb} + \mathbf{Cni} \times \mathbf{Pn}$$

dove

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

.....
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati gli eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Non si procederà con la riparametrazione.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte secondo le modalità di cui al *"Regolamento per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di gara ANAS S.p.A."*, e visionabile sul sito www.stradeanas.it nella sezione "Fornitori – Bandi di gara – Pubblicazioni" ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Alla commissione giudicatrice sono attribuiti i seguenti compiti:

- (i) apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, ai fini della valutazione in ordine all'integrità e alla presenza di tutta la documentazione richiesta dalla *lex specialis* di gara;
- (ii) valutazione, in una o più sedute riservate, delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nella documentazione di gara;
- (iii) attribuzione dei punteggi alle singole offerte tecniche e apertura delle offerte economiche; quindi, formulazione a mezzo del Portale acquisti della graduatoria dei concorrenti, con i relativi punteggi complessivi e individuazione delle offerte che eventualmente superino la soglia di anomalia, nonché di quelle che, sulla base di elementi specifici, appaiano anormalmente basse;
- (iv) eventuale verifica delle dichiarazioni che il concorrente è obbligato a rendere secondo quanto previsto nel paragrafo 15.1 del presente disciplinare e dei relativi allegati;
- (v) eventuale supporto al Responsabile Unico del Progetto nella valutazione di congruità delle offerte.

La Commissione giudicatrice deve svolgere i compiti sopra delineati nel rispetto dei principi di continuità e concentrazione delle sedute della Commissione medesima.

In capo ai componenti della Commissione Giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano alla stazione appaltante, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, nonché, in caso di commissari esterni, il compenso corrisposto ai componenti esterni ed il costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione per la procedura di nomina, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che, ai sensi dell'art. 225, comma 2, del Codice, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

Anas S.p.A. si riserva la possibilità di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Gli esiti delle sedute saranno tempestivamente resi noti mediante la funzione messagistica del portale. Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai concorrenti e dalla Stazione appaltante.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere **all'inversione procedimentale** procedendo all'esame della documentazione amministrativa, a partire dal primo Concorrente risultato primo in graduatoria e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione del primo, l'iter di aggiudicazione proseguirà con il secondo, e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione anche del secondo, si proseguirà sulla base della graduatoria delle offerte, con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato l'offerta nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la citata funzionalità "Messaggi" del Portale le modalità di svolgimento delle operazioni gara.

La Commissione Giudicatrice, nella prima seduta, procederà ad accertare a sistema la tempestività delle offerte e la presenza, per ciascuna offerta, delle buste amministrative digitali e di quelle tecniche.

Rinviando ai lavori della stazione appaltante, tramite il Seggio di Gara, per l'esame della documentazione amministrativa, **in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice**, la commissione giudicatrice, in apposita seduta, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura, all' esame, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare, nonché individuando eventuali esclusioni dei concorrenti. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione comunicherà al Seggio di gara l'eventuale necessità di acquisire la documentazione amministrativa necessaria per la corretta valutazione dell'offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità del presente Disciplinare:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle Offerte Economiche.

La Commissione giudicatrice procede ad **aprire le Offerte Economiche** ed alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritti nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Al termine delle predette operazioni, la Commissione procederà alla **formulazione della graduatoria** dei concorrenti a mezzo del Portale, ai sensi dell'art. 108, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'Offerta Tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 (cinque) giorni o entro altro termine perentorio indicato dalla Stazione appaltante stessa. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i ribassi offerti con le modalità di cui al paragrafo 20 del presente Disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

Qualora la Commissione individui **offerte che superano la soglia di anomalia**, di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione chiude la seduta, dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione giudicatrice provvede ad informare, tempestivamente, la Stazione appaltante circa i **casi di esclusione** da disporre per le motivazioni sotto descritte:

- mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle sezioni "Risposta di Qualifica" e "Risposta Tecnica" della RDO;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, od offerte risultate anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice, in quanto, ad esempio, la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato che l'Offerta Economica presentata ha superato l'importo a base di gara, oppure nel caso in cui l'offerta il cui contenuto è riferito ad uno specifico lotto della procedura venga caricata in una RDO relativa ad un lotto differente.

La Stazione appaltante procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera d), del Codice, a comunicare le esclusioni rilevate dalla Commissione Giudicatrice durante la valutazione delle offerte e disposte dal RUP ai sensi dell'allegato I.2, art. 7 lett. d) del Codice.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 17, l'organo competente della Stazione appaltante predisporrà la **proposta di aggiudicazione** alla miglior offerta non anomala.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 110 comma 1 del Codice, l'offerta sarà anormalmente bassa qualora i **punteggi dell'offerta tecnica e di quella economica** abbiano **superato contemporaneamente i cinque sesti** dei rispettivi punteggi massimi previsti dal bando.

Al verificarsi delle condizioni di cui sopra il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, di un Gruppo di Valutazione oppure della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

All'avvio della fase di verifica, la documentazione necessaria potrà essere richiesta a tutti i concorrenti le cui offerte sono risultate anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di una o più delle successive offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, la Stazione Appaltante, in presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa, richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine **non superiore a 15 (quindici) giorni**.

La documentazione dovrà essere trasmessa in caso di avvio delle procedure di valutazione delle offerte anomale, mediante le funzionalità del Portale Acquisti e dovrà contenere dettagliata relazione giustificativa, sottoscritta digitalmente, che illustri:

- a) il metodo di esecuzione del servizio;
- b) le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) i costi del personale;
- d) i costi di gestione e organizzazione;
- e) i costi amministrativi;
- f) le spese vive;
- g) altri costi;
- h) l'utile d'impresa;
- i) le spese generali.

Le spiegazioni fornite dall'offerente verranno esaminate in seduta riservata e, ove ritenute non sufficienti ad escludere l'anomalia, saranno richiesti, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro, che non potrà superare il termine di quindici giorni sopra richiamato.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude, ai sensi dell'art. 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Anas S.p.A. si riserva la facoltà di svolgere tutte le operazioni di gara in sedute riservate.

Il Portale su cui si svolgono le gare telematiche indette da Anas S.p.A. per l'acquisizione di beni, servizi e lavori, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, garantisce il pieno rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità oltre che offrire la sicurezza della conduzione delle fasi di gara, la tracciabilità di ogni atto, l'integrità e l'inviolabilità della documentazione caricata dai Concorrenti e dalla Stazione Appaltante.

Anas S.p.A. comunicherà, mediante la funzionalità "Messaggi" del Portale le modalità di svolgimento delle operazioni di gara.

La Stazione Appaltante, mediante la Commissione Giudicatrice appositamente nominata, ha esaminato le offerte tecniche e quelle economiche prima della verifica della documentazione amministrativa, relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, in virtù dell'inversione procedimentale ex art. 107 comma 3 del Codice.

Conclusi i lavori della suddetta Commissione, la stazione appaltante, mediante il Seggio di Gara, procede, in relazione al soggetto risultato primo in graduatoria, a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, ove ricorrano eventuali motivi di esclusione, proseguendo con l'esame della documentazione amministrativa nei confronti dei successivi Concorrenti sulla base della graduatoria delle offerte;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14 del disciplinare.

Il Seggio di Gara provvede a:

- a) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- b) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La segretezza delle offerte, essendo le stesse prodotte con modalità telematica, è garantita per tutta la durata del procedimento di gara in forza dei servizi e delle applicazioni informatiche forniti dal gestore della piattaforma *BravoSolution S.p.A. – a Jaggaer Company*.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il Seggio di Gara formulerà la **proposta di aggiudicazione** in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può **decidere, entro 30 giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, **di non procedere all'aggiudicazione** ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice.

Anas S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell'appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione, non è impegnativa per l'Anas S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del codice, **l'aggiudicazione** è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed **è immediatamente efficace**.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. art. 99, comma 3 bis del Codice, **in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale** dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, **decorsi trenta giorni** dalla proposta di aggiudicazione di cui all'art. 17, comma 5 del Codice, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del d.P.R., n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalità di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, **recede dal contratto**, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

ANAS S.p.A. si riserva di non procedere all'aggiudicazione efficace nei confronti degli operatori economici che risultino essere destinatari di Sanzioni Economiche e Finanziarie, direttamente o indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento.

Costituisce causa ostativa all'efficacia dell'aggiudicazione la sussistenza nei confronti degli operatori economici di Sanzioni Economiche e Finanziarie, nei termini indicati, alla data di effettuazione della verifica.

Non sarà rilevante l'eventuale sussistenza di tali Sanzioni alla data di pubblicazione del bando/ presentazione dell'offerta qualora fossero venute meno alla data della suddetta verifica.

Verranno valutate, altresì, le fattispecie che comportano un divieto di aggiudicazione di contratti di appalto pubblici, incluse quelle ex art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, al concorrente risultato primo in graduatoria verrà richiesta la seguente dichiarazione da rendere sulla base dell'**Allegato 1 quater**:

"di non essere un operatore economico di un Paese terzo che non sia firmatario degli accordi richiamati dall'articolo 69 del Codice. Dichiara e garantisce, inoltre, che né l'offerente né il/i legale/i rappresentante/i o gli amministratori dell'offerente è un individuo od un ente che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, individui o enti che sono destinatari di misure di congelamento dei fondi e risorse economiche o di qualsiasi misura restrittiva da parte dell'Unione Europea e/o della Repubblica Italiana.

*L'offerente dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, la fattispecie di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii., i.e. di non essere:*

a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia;

b) una persona giuridica, un'entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità di cui alla lettera a);

c) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui alla lettera a) o b), compresi, se rappresentano oltre il 10 % del valore del contratto, subappaltatori, fornitori o soggetti sulle cui capacità si fa affidamento ai sensi delle direttive sugli appalti pubblici”.

Al momento del controllo dei requisiti ex art. 17, comma 5 del Codice, ANAS S.p.A. verifica, in particolare, che:

1) l'offerente non sia destinatario di Sanzioni Economiche Finanziarie, né direttamente né indirettamente, secondo i criteri applicativi della normativa di riferimento;

2) la sussistenza di qualsivoglia situazione ostativa all'aggiudicazione in base alla normativa applicabile ad ANAS S.p.A., inclusa, a titolo esemplificativo, quella di cui all'art. 5 *duodecies* di cui al Reg. (UE) 833/2014 e ss.mm.ii.

A tal fine, la stazione appaltante acquisisce apposita dichiarazione dall'offerente risultato primo in graduatoria con riserva di effettuare una verifica delle condizioni, di fatto e di diritto, in essa contenute attraverso i mezzi ritenuti più adeguanti, inclusi l'effettuazione di uno *screening* delle Liste Sanzioni Economiche e Finanziarie e/o l'acquisizione dei dati sulla composizione proprietaria e di controllo dell'offerente.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad ~~incamerare la garanzia provvisoria.~~

Successivamente si procede a scorrere la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, **entro 30 giorni** dall'aggiudicazione di cui all'art. 17 comma 5.

La fissazione della data di stipula del contratto resta, comunque, subordinata alla preventiva consegna di tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, in particolare la cauzione definitiva e le polizze previste.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione efficace.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto – il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato **per atto pubblico notarile informatico presso notaio di fiducia dell'Amministrazione aggiudicatrice**. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula, compresi quelli tributari. Il contratto sarà sottoscritto mediante firma digitale. A tale scopo l'aggiudicatario dovrà dotarsi di un certificato di firma digitale su supporto di tipo "USB" rilasciato da un certificatore accreditato secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) e dalle regole tecniche vigenti in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici.

Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis dell'Allegato II.14 al codice, **non si prevede l'anticipazione del prezzo del contratto**, così come, ai sensi dell'art.126, comma 2-bis del Codice, non è previsto alcun **premio di accelerazione**

L'esito della procedura di Gara (con l'elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima, i punteggi, l'aggiudicatario e l'importo di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. ai sensi dell'art. 85 del Codice.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla **normativa vigente in materia di lotta alla mafia**, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del Decreto Semplificazioni, dall'art. 51 comma 1 lett. c) del Decreto Semplificazioni *bis*.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Semplificazioni, come successivamente prorogato, dalla consultazione della Banca dati (B.D.N.A.), la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle **condizioni proposte dall'originario aggiudicatario**, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Garanzia definitiva

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale**, ai sensi dell'art. 53 del Codice e secondo lo schema tipo di cui all'art 117 comma 12 del Codice.

La garanzia fideiussoria definitiva deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Detta garanzia deve essere prodotta secondo la seguente modalità:

- **emessa e firmata digitalmente;**
- **verificabile telematicamente** presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. Nel caso in cui il garante non disponga di un sito internet con le caratteristiche suindicate, sarà possibile verificare l'autenticità e veridicità della garanzia fideiussoria fornendo un indirizzo PEC dedicato. Tale indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle verifiche dovrà essere indicato dal garante nella documentazione contrattuale o, in mancanza, riportato dall'operatore economico nella domanda di partecipazione.

All'atto dell'esame della documentazione presentata, la Stazione Appaltate procederà:

- alla verifica che la **compagnia di assicurazioni** che ha emesso la garanzia **risulti iscritta presso l'IVASS**, nell'apposita sezione "Albi ed Elenchi di Vigilanza" e sia abilitata ad esercitare nel ramo di interesse;
- alla consultazione dell'elenco degli **avvisi** periodicamente pubblicati dall'IVASS sui casi di **contraffazione** accertati, sulle società non autorizzate o non abilitate e sui siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione;
- alla **consultazione dei comunicati stampa**, pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS, con cui viene data notizia del rilascio di polizze contraffatte, delle compagnie di assicurazione fallite o poste in liquidazione o sottoposte a misure di rigore dall'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;
- alla **consultazione del sito istituzionale della Banca d'Italia**, dove viene data evidenza dei soggetti segnalati per garanzie rilasciate in assenza di abilitazioni, di quelli non legittimati allo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria in Italia e degli intermediari cancellati d'ufficio.

La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere munita di **firma legalizzata da parte di notaio** o pubblico ufficiale, ai sensi degli artt. 1, lett. l), e 30 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., che attesti espressamente l'identità personale, la qualifica ed il possesso dei necessari poteri di firma dell'assicuratore.

Polizza Responsabilità Civile Professionale

All'atto della stipula l'Aggiudicatario dovrà produrre altresì una **polizza di Responsabilità Civile Professionale** a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività professionale, con importo della somma assicurata corrispondente all'importo del contratto.

La polizza assicurativa deve essere prestata da **un'impresa di assicurazione autorizzata** alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione e deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La polizza deve estendersi anche alla copertura dei danni causati da **collaboratori, dipendenti e praticanti** e la polizza delle associazioni di professionisti deve prevedere espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora il concorrente partecipi nella forma di **Raggruppamento**, questo potrà essere “coperto” dalla polizza contro i rischi professionali secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun componente del raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi oggetto dell'Accordo quadro da ognuno eseguiti;
- unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Qualora l'aggiudicatario sia una società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero sia una società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile, deve trasmettere la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

La copertura assicurativa per responsabilità civile professionale dovrà comunque decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e cessare alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.

La mancata presentazione da parte dell'Appaltatore della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della polizza nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012, n. 137.

25. ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della citata legge, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. FRAMEWORK ANTI-CORRUPTION DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

L'Aggiudicatario è a conoscenza che Anas S.p.A. attua un modello volontaristico di sottoposizione agli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e che applica il Framework Anti-Corruption del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, costituito dai seguenti documenti, disponibili sul sito istituzionale www.stradeanas.it, nella sezione "Governance e trasparenza - Documenti societari": Codice Etico di Gruppo, Policy Anti-Corruption di Gruppo, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e Modello di Gestione Anti-Corruption che, in Anas S.p.A., prende il nome di Misure Integrative di quelle adottate ai sensi del MOG 231.

Dichiara, altresì, di essere edotto e di accettare principi e doveri contenuti nei documenti predetti e si impegna al rispetto degli stessi nello svolgimento della prestazione.

L'appaltatore è inoltre consapevole che con la partecipazione alla presente procedura di gara, lo stesso è obbligato a trasferire il medesimo obbligo nei contratti stipulati con i propri subappaltatori/subcontraenti o, nel caso dei consorzi, nei confronti dei soggetti consorziati designati come esecutori o, in tutti gli altri casi di soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera realizzativa dell'appalto in catena di fornitura, anche nel caso di affidamenti non soggetti al protocollo di legalità.

27. ACCESSO AGLI ATTI

Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di accesso, così come previsto dagli artt. 35 e 36 del Codice, **l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione** – comprensivi dei dati personali in essi contenuti – saranno resi disponibili, e indipendentemente da una istanza formale avanzata, attraverso la funzionalità

messaggistica della piattaforma di approvigionamento digitale, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, **contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione efficace**.

I medesimi atti unitamente alle offerte presentate dagli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria saranno resi reciprocamente disponibili a questi ultimi attraverso la medesima funzionalità messaggistica della piattaforma digitale di approvigionamento di cui all'art. 25 del Codice utilizzata dalla Stazione Appaltante (nel caso di specie Il Portale Acquisti).

In ogni caso, verranno oscurati eventuali dati sensibili/giudiziari contenuti nella documentazione amministrativa e afferenti a reati non rilevanti ai sensi degli artt. 94, 95 e 98 del Codice.

Ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del Codice, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti, il **consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24**, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Successivamente al quinto classificato, il Concorrente interessato a visionare ed estrarre copia della documentazione di gara e dell'offerta degli altri concorrenti dovrà trasmettere la relativa istanza tramite il Portale Acquisti Anas a mezzo dell'Area "Messaggi" della RdO, cliccando sull'apposita sezione dedicata all'"Accesso agli atti". L'operatore economico riceverà la documentazione richiesta e le risposte della Stazione Appaltante attraverso la medesima piattaforma.

Considerato il meccanismo dell'inversione procedimentale, verranno rese disponibili solo quelle buste di qualifica che sono state oggetto di valutazione da parte del Seggio all'uopo nominato.

La partecipazione alla gara presuppone altresì il consenso degli operatori economici all'**ostensione della propria offerta tecnica ed economica**. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per l'offerente di oscurare quelle informazioni che, fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, costituiscano segreti tecnici o commerciali (know-how), conformemente al Codice della proprietà industriale, D.Lgs. 30/2005.

In tal caso, è obbligo dell'Operatore economico compilare l'**Allegato 5 "Dichiarazione segreti tecnici-commerciali"**, da inserire all'interno della busta tecnica. Tale allegato dovrà contenere una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta che l'operatore economico ritiene coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Al riguardo, non verranno prese in considerazione ulteriori dichiarazioni contenute nella propria offerta tecnica. Il concorrente, a tal fine, **allega anche una copia firmata digitalmente della Relazione Tecnica adeguatamente oscurata** nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali in linea con la dichiarazione firmata, di cui al predetto Allegato 9.

In caso di mancata presentazione della sopra citata documentazione secondo le modalità indicate, ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice, la Stazione appaltante procederà all'ostensione integrale della documentazione.

Premesso che l'operato della Stazione appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non

saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento sulle quali la Stazione appaltante si determinerà per l'accoglimento o il rigetto dandone evidenza nella comunicazione di aggiudicazione efficace. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di n.10 (dieci) giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.

Nel caso di accoglimento della richiesta di oscuramento, la Stazione appaltante rende disponibile la documentazione oscurata nelle parti indicate dal concorrente. In caso di rigetto della richiesta di oscuramento, solo decorso il termine per l'impugnazione della decisione, la Stazione appaltante rende disponibile l'offerta non oscurata, in conformità all'art. 35, comma 4.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Codice, la Stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento e comunque al fine di scongiurare il rischio che gli operatori economici indichino come segrete parti delle offerte senza che sussistano reali ragioni, può inoltrare segnalazione all'A.N.AC., la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'art. 222, comma 9, del Codice, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Foro territorialmente competente per l'eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Anas tratta i dati personali, nell'ambito e per le finalità connesse alle attività di selezione degli Operatori Economici, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii).

In particolare, Anas tratta i dati personali nel rispetto del principio di minimizzazione, nonché a garantirne l'integrità e la riservatezza.

L'obbligo di informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 viene assolto mediante pubblicazione nella sezione Privacy del sito istituzionale www.stradeanas.it.

Il Dirigente Responsabile Area Amministrativa Gestionale
Dott. Giuseppe Orsino

Allegati al Disciplinare di gara:

- Allegato 1 - Modello di Lettera ufficiale di invio dell'offerta e dichiarazioni integrative;
- Allegato 1 quater - Dichiarazione sanzioni internazionali;
- Allegato 2 - Dichiarazioni "Stato di Famiglia" per Antimafia;

- *Allegato 3 – Offerta economica;*
- *Allegato 4 – Schema di contratto;*
- *Allegato 5 – Dichiarazione segreti tecnici-commerciali;*